



Comune di Varese
Via Sacco, 5
21100 VARESE
tel. 0332/255.111
PEC protocollo@comune.varese.legalmail.it
<http://www.comune.varese.it>

DIVERSI

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



C_L682 - 0 - 1 - 2023-02-09 - 0018189

VARESE

Codice Amministrazione: **C_L682**
Numero di Protocollo: **0018189**
Data del Protocollo: **giovedì 9 febbraio 2023**
Classificazione: **1 - 6 - 0**
Fascicolo: **2023 / 3**

Oggetto: **CONVENZIONE PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE VALLE DELLA BEVERA.**

Note:

MITTENTE:

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Documento firmato digitalmente e conservato dal Comune di Varese ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 si indica che il documento è stato firmato da:

VISCONTI GRAZIANO in data 09/02/2023
Giuseppe Barra in data 08/02/2023
Emanuela Quintiglio in data 08/02/2023
GALIMBERTI DAVIDE in data 08/02/2023
CATELLA CHIARA in data 06/02/2023
CAVALLUZZI GIAN LUCA in data 06/02/2023
BELLIFEMINE MARIA IRENE in data 19/01/2023
MARCO CAVALLIN in data 06/02/2023



COMUNE DI
VARESE

Area I
Competitività e Semplificazione
per il Cittadino e le Imprese

Varese data di protocollo

Si dispone il deposito nel Protocollo Generale del Comune di Varese dell'originale informatico, redatto ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82, del contratto sottoscritto dalle parti con firma digitale qualificata, ai sensi dell'art. 24 e ss. del medesimo D.Lgs., conservato presso il Comune di Varese.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/93 si indica che il documento depositato è stato firmato da:

- GIUSEPPE BARRA - Presidente pro-tempore Ente Parco Regionale Campo dei Fiori;
- CHIARA CATELLA - Sindaco pro-tempore Comune di Cantello;
- MARCO CAVALLIN - Sindaco pro-tempore Comune di Induno Olona;
- MARIA IRENE BELLIFEMINE - Sindaco pro-tempore Comune di Malnate;
- DAVIDE GALIMBERTI - Sindaco pro-tempore Comune di Varese;
- EMANUELA QUINTIGLIO - Sindaco pro-tempore Comune di Viggìù;
- GIAN LUCA CAVALLUZZI – Sindaco pro-tempore Comune di Arcisate.

Documento firmato digitalmente e conservato dal Comune di Varese ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 si indica che il documento è stato firmato da: VISCONTI GRAZIANO in data 09/02/202



Comune di Malnate



Comune di Cantello



Comune di Viggiù



Comune di Induno Olona



Comune di Varese



Comune di Arcisate

PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE "VALLE DELLA BEVERA"

CONVENZIONE

(art. 30 D. Lgs. 267 del 18-08-2000)

che abroga, fatti salvi gli effetti prodotti, la precedente approvata dal:

- Comune di Varese con Deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 12/07/2012
- Comune di Induno Olona con Deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 05/02/2013
- Comune di Cantello con Deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 09/04/2013
- Comune di Malnate con Deliberazione del Consiglio Comunale n.1 del 14/03/2013
- Comune di Viggiù con Deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 29/01/2014

TRA

L'Ente Parco Regionale Campo dei Fiori con sede legale in Brinzio (VA), Via Trieste, 40, in seguito individuato come Parco, rappresentato dal Presidente Pro Tempore, Arch. Giuseppe Barra,

E

- Il Comune di CANTELLO, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Chiara Catella;
- il Comune di INDUNO OLONA, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Marco Cavallin;
- il Comune di MALNATE legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Maria Irene Bellifemine;
- il Comune di VARESE, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Davide Galimberti;
- il Comune di VIGGIU', legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Emanuela Quintiglio;
- Il Comune di ARCISATE, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Gian Luca Cavalluzzi;

PREMESSO CHE

- i Comuni di ARCISATE, CANTELLO, INDUNO OLONA, MALNATE, VARESE e VIGGIU', al fine di operare congiuntamente per la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero del patrimonio ambientale e paesistico, attraverso il raggiungimento di un armonico equilibrio tra ambiti urbanizzati, agricoli e ambiente naturale e fluviale e di contribuire alla formazione della rete ecologica provinciale e interprovinciale, hanno individuato nell'istituzione di un parco locale di interesse sovracomunale, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 86/1983 – “Plis della Bevera” lo strumento adeguato per gestire a livello sovracomunale la complessità delle problematiche dei propri territori;
- i Comuni suindicati hanno approvato lo Studio di Fattibilità nel quale sono state individuate le aree da inserire all'interno del perimetro del Parco Locale di Interesse Sovracomunale “Valle della Bevera” (di seguito chiamato PLIS), identificando così i limiti territoriali del Parco insistenti nel territorio di propria competenza addivenendo ad una proposta unitaria di perimetrazione del Parco “Valle della Bevera”. Nello Studio sono elencate proposte tecniche volte ad una migliore fruizione e divulgazione delle peculiarità ambientali (palinatura, cartellonistica storica/naturalistica, pulizia/sistemazioni sentieristica, indicazione punti d'interesse etc. - tavole n°7 e n°8 dello Studio di fattibilità 13.09.2011), da aggiornare allo stato di fatto attuale sì da indicarne la esatta natura, definirne la spesa compiutamente per tipologia (corrente o d'investimento) quale base di calcolo per il riparto degli oneri da sostenere a carico di ogni Comune da inserire sia nel Piano pluriennale degli interventi del PLIS che nei singoli e rispettivi strumenti economici - finanziari dei Comuni, programma Triennale OOPP e programma biennale forniture/servizi compresi;
- i Comuni hanno approvato una Convenzione per assumere in modo coordinato, associato e continuativo la gestione tecnico-amministrativa e la vigilanza del PLIS "Valle della Bevera" ai sensi degli art. 30 D. Lgs. 267/2000, art. 34 del L.R. 86/83, art.7 DGR 8/6148 del 2007 ed hanno designato il Comune di Varese quale Ente Gestore e Capo Convenzione mediante:
 - a) Deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 12/07/2012 del Comune di Varese;
 - b) Deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 05/02/2013 del Comune di Induno Olona;
 - c) Deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 09/04/2013 del Comune di Cantello;
 - d) Deliberazione del Consiglio Comunale n.1 del 14/03/2013 del Comune di Malnate;
 - e) Deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 29/01/2014 del Comune di Viggiù;

- f) Deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 29/11/2014 del Comune di Arcisate;
- con Decreto n. 56 del Presidente della Provincia di Varese del 28/05/2016 è stato riconosciuto, ai sensi della L.R.86/1983, l'area protetta denominata Parco Locale di Interesse Sovracomunale (P.L.I.S.) "Valle della Bevera" nei Comuni di Cantello, Induno Olona, Malnate, Varese, Viggiù come da Studio di Fattibilità per l'istituzione del del parco d'interesse sovracomunale della Valle della Bevera Comuni di Varese, Arcisate, Cantello, Induno Olona e Viggiù e nuova perimetrazione anno 2016 al netto delle aree ricadenti nel Comune di Arcisate in quanto non dotato di perimetrazione del Parco all'interno dell'allora redigendo PGT alla data del riconoscimento;
 - con Decreto n. 248 del Presidente della Provincia di Varese del 8/11/2022 è stato riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della L.R.86/1983 e s.m.i. , il nuovo perimetro del PLIS "Valle della Bevera", che prevede l'inclusione di aree ricadenti nel Comune di Arcisate;
 - l'estensione territoriale del PLIS in oggetto, ammonta a 1.501,4 come da sottostante prospetto:
 - 192,9 ha in Varese, 12,8%;
 - 617,3 ha in Cantello, 41,1%
 - 98,4 ha in Induno Olona 6,6%
 - 100,3 ha in Malnate, 6,7%
 - 228,7 ha in Viggiù, 15,2%
 - 263,9 ha in Arcisate 17,6%
 - da parte dei sei comuni Varese, Induno Olona, Cantello, Malnate, Viggiù ed Arcisate sono state approvate la puntuale perimetrazione e le "Norme di tutela e prescrizioni specifiche per le aree ricadenti nel perimetro del PLIS Valle della Bevera";

CONSIDERATO CHE

- la Regione Lombardia, con L.r. n.28 del 17 novembre 2016 ad oggetto "Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio", ha dato avvio ad un processo di riorganizzazione del sistema delle aree protette regionali, che comprende anche i PLIS, incentivando i processi di aggregazione e/o convenzionamento;
- l'art. 5 della legge regionale sopra richiamata prevede, per gli enti gestori dei PLIS, la partecipazione al percorso di riorganizzazione previsto dalla legge, mediante la possibilità di proseguire in autonomia o, in alternativa, la possibilità per ciascun PLIS di partecipare a processi di aggregazione con il parco di riferimento oppure può affidare all'Ente gestore del parco di riferimento, tramite apposita convenzione, l'esercizio di tutte o parte delle funzioni operative, gestionali e amministrative del PLIS, mantenendo il regime originario di tutela e previa deliberazione dei consigli comunali interessati;
- il Comune di Varese, con lettera n. Prot. 16345 del 20/02/2017 ha richiesto alla Regione Lombardia di proseguire la gestione del PLIS in autonomia fino al 28/05/2021 e ha espresso la volontà di stipulare una convenzione con L'Ente gestore Parco di riferimento per affidare l'esercizio di tutte o parte delle funzioni operative, gestionali e amministrative del PLIS;
- con Deliberazione n° X/6735 del 19.6.2017 la Giunta della Regione Lombardia ha preso atto della facoltà di avviare/proseguire la gestione autonoma del PLIS "Valle della Bevera" fino al prossimo aggiornamento legislativo regionale in materia, facoltà concessa agli otto PLIS regionali istituiti dopo il 1.1.2012, per dimostrare la sussistenza di capacità realizzative di interventi e di iniziative di tutela e valorizzazione;
- la Regione Lombardia con DGR XI/1124 del 28/12/2018 ha individuato gli Ambiti Territoriali Ecosistemici (ATE) ai sensi della L.R.n° 28/2016 e che il territorio ricompreso nel PLIS Bevera ricade nell'ATE "Parco Campo dei Fiori" (Macroarea 1);

- ai sensi degli art. 5 e 12 della sopra citata Convenzione fra Comuni, la medesima è tuttora in vigore;
- ai sensi dell'art. 16 della sopra citata Convenzione, la medesima può essere oggetto di modifiche unanimemente approvate da tutte le parti in causa;
- atteso che il sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e degli altri organismi regionali di tutela territoriale è stato oggetto di un'ulteriore modifica per il tramite della legge regionale 17 maggio 2019, n. 8 la quale, novellando la legge regionale 28/2016, ha previsto, tra l'altro, che gli enti Gestori dei parchi trasmettano alla Giunta Regionale, entro il 30 settembre 2019, una proposta di programma di razionalizzazione dei servizi finalizzata a promuovere l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative, comprese le funzioni di carattere gestionale;
- in linea con tale evoluzione normativa, l'Ente Parco Regionale Campo dei Fiori ha proposto una bozza di convenzione tra Ente Parco e i comuni di ARCISATE, CANTELLO, INDUNO OLONA, MALNATE, VARESE e VIGGIU' per la gestione del PLIS Valle della Bevera al fine di ottimizzarne l'attività tecnico-amministrativa e programmatico-finanziaria e di mettere a disposizione per la gestione del PLIS le competenze tecniche del proprio personale;
- sulla scorta di quanto sopra, dopo attenta disamina della propria situazione gestionale e a seguito degli opportuni approfondimenti e delle consultazioni effettuate in sede territoriale, i Comuni di Varese, Arcisate, Induno Olona, Cantello, Malnate e Viggìù hanno valutato di affidare al Parco Naturale Regionale Campo dei Fiori la gestione del PLIS Bevera, posto in prossimità territoriale ed Ente di riferimento dell'ATE, al fine di ottimizzarne l'attività tecnico-amministrativa e programmatico-finanziaria;
- sulla scorta di diversi incontri tenuti dall'Ente Capofila designato nella Convenzione attualmente vigente, nella persona dell'Assessore all'Ambiente, Benessere e Sport, con i rappresentanti del Parco Regionale Campo dei Fiori, è stata raggiunta l'intesa sul testo di accordo per la definizione dei rapporti tra i comuni e il Parco;
- tale accordo assume la forma di una convenzione, da approvare e stipulare ai sensi del combinato disposto tra gli articoli 30 e 42, comma 2, lettera c) del Tuel, la quale subentra, abrogandola, alla precedente convenzione approvata con Deliberazione Consiliare n. 33 del 12.07.2012 sinora vigente;

PRESO ATTO CHE

- il Parco Regionale Campo dei Fiori ha approvato con Deliberazione di Consiglio di Gestione n. 37 del 25.09.19, il nuovo testo di convenzione previo parere della comunità del parco;
- il Comune di Varese con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30.09.2019 ha approvato il nuovo testo di convenzione con il Parco Regionale Campo dei Fiori;
- il Comune di Cantello con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 08.10.2019 ha approvato il nuovo testo di convenzione con il Parco Regionale Campo dei Fiori;
- il Comune di Malnate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 22.01.2020 ha approvato il nuovo testo di convenzione con il Parco Regionale Campo dei Fiori;
- il Comune di Induno Olona con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30.04.2020 ha approvato il nuovo testo di convenzione con il Parco Regionale Campo dei Fiori;
- il Comune di Arcisate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 21.12.2021 ha approvato il nuovo testo di convenzione con il Parco Regionale Campo dei Fiori;
- il Comune di Viggìù con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 05.07.2022 ha approvato il nuovo testo di convenzione con il Parco Regionale Campo dei Fiori;

**TUTTO CIO' PREMESSO,
SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:**

Art. 1 Finalità della convenzione.

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. La presente Convenzione ha per scopo la regolamentazione dell'esercizio della delega prevista dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 28/2016 in relazione al PLIS "Valle della Bevera" (di seguito definito: „PLIS“).

Art. 2 Oggetto della Convenzione

1. Al fine di svolgere in modo coordinato le attribuzioni del PLIS, i Comuni a esso aderenti determinano di delegare, ai sensi dell'art.5 c. 3 della L.r. 28/2016, garantendo la più ampia partecipazione collegiale, l'esercizio delle funzioni operative, gestionali e amministrative del PLIS, al Parco Naturale Regionale Campo dei Fiori (di seguito definito „Ente Parco“), che viene così individuato quale Ente gestore del PLIS in base ai contenuti della presente Convenzione. La declinazione di tali funzioni e le loro modalità di esercizio sono indicate all'articolo 4.
2. Fermo restando quanto indicato al comma 1, la sede del PLIS viene mantenuta presso il Comune di Varese, via Copelli 5 – Varese. Al fine di una migliore efficienza delle attività di gestione la sede operativa viene individuata presso la sede dell'Ente Parco Campo dei Fiori – via Trieste n.40 – Brinzio.
3. I Comuni aderenti si impegnano a concorrere al buon andamento della gestione del PLIS da parte dell'Ente Parco, attraverso politiche sistemiche e coordinate, con azioni orientate al perseguimento delle finalità di salvaguardia e tutela di cui in premessa e ove necessario con una partecipazione diretta sotto il profilo tecnico.
4. In attuazione della delega di cui alla presente convenzione, ai Comuni aderenti al PLIS è comunque riconosciuta ogni più ampia partecipazione al governo di quest'ultimo, anche mediante attività di indirizzo conformi alle disposizioni di legge nonché coerenti e congruenti con l'esigenza di una corretta gestione del PLIS.
5. Per l'esercizio delle attività delegate, l'Ente gestore si avvale di personale interno ed esterno appositamente incaricato, di mezzi e strutture. Le relative spese sono ripartite secondo le quote stabilite sulla base del successivo art. 6.

Art. 3 Comune Capo Convenzione.

1. Fermo restando quanto indicato all'articolo 2, comma 1, l'ente capo convenzione è individuato nel Comune di Varese. Le funzioni dell'ente capo convenzione sono le seguenti:
 - a) funge da segreteria tecnico-amministrativa del Comitato di Coordinamento di cui all'art.5;
 - b) convoca e presiede le riunioni del Comitato di Coordinamento, su propria iniziativa o su richiesta di membri che rappresentino la metà delle quote di partecipazione alla Convenzione;
 - c) trasmette all'Ente gestore le determinazioni e gli indirizzi formulati dal Comitato di Coordinamento;
 - d) collabora con l'Ente gestore al coordinamento delle attività finalizzate al raggiungimento delle finalità operative previste ai sensi della presente convenzione.

Art. 4 Ente gestore e attività specifiche

1. La titolarità delle funzioni oggetto di delega permane in capo agli enti associati rispettivamente competenti, essendo oggetto di delega esclusivamente l'esercizio.

2. Le funzioni operative, gestionali e amministrative il cui esercizio è oggetto di delega sono costituite da tutte le attività, strumentali e finali, necessarie affinché il PLIS consegua le proprie finalità. Non costituiscono oggetto di delega né l'esercizio di funzioni di pianificazione territoriale espressamente assegnate alla competenza dei Comuni, né quella di regolazione dell'uso territorio facente parte del PLIS che pertanto compete all'Ente Parco solo in quanto sia già compresa nelle attribuzioni, proprie o delegate, a esso spettanti. Per regolazione del territorio si intende la fissazione di paradigmi, generali e astratti o puntuali, suscettibili di produrre un effetto conformativo rispetto ai propri contenuti.

3. Allo scopo di favorire l'uniformità della regolazione del territorio compreso nel PLIS, l'Ente Parco, per il tramite del Comitato di coordinamento, predispone dei modelli di regolazione da sottoporre ai Comuni associati, allo scopo della loro approvazione da parte di questi ultimi.

4. L'Ente Parco esercita le funzioni delegate per il tramite dei propri organi, attraverso la propria attività amministrativa e il proprio bilancio. Per le materie indicate all'articolo 5, è necessaria la previa deliberazione del Comitato di coordinamento, i cui contenuti sono vincolanti per gli organi dell'Ente parco.

Art. 5 Comitato di Coordinamento.

1. Il Comitato di Coordinamento è l'organo di conduzione, impulso e controllo del PLIS. Esso è costituito dal Presidente dell'Ente Parco (o suo delegato) e dai Sindaci (o loro delegati) dei Comuni convenzionati.

2. Fermo restando quanto indicato all'articolo 4, comma 4, al Comitato di Coordinamento sono attribuite le competenze indicate nella presente convenzione e, in particolare:

- a) determinare gli indirizzi generali dell'attività per il conseguimento degli obiettivi del PLIS;
- b) adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, per la successiva approvazione da parte degli organi dell'Ente parco, il Programma Pluriennale degli Interventi (P.P.I.) con valenza triennale, in cui vengono indicati:
 - le modalità di gestione ordinaria dei servizi;
 - la priorità ed il luogo degli interventi di manutenzione ordinaria (spesa corrente);
 - la priorità ed il luogo di nuovi interventi, anche strutturali (investimenti);
 - eventuali modifiche dell'importo di cui all'art. 6 c.1.;
 - il quadro economico delle spese con il relativo piano di riparto delle quote di partecipazione;
 - le modalità di gestione del patrimonio del PLIS;
 - la destinazione delle risorse, nell'ambito del bilancio dell'Ente parco, delle quote di partecipazione finanziaria indicate all'articolo 6, comma 1 e le proposte di determinazione da formulare ai Comuni associati di cui all'articolo 6, comma 8;
- c) adottare eventuali modifiche del PPI compreso il relativo quadro economico annuale, entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Nelle more l'Ente parco procederà a recepire eventuali modifiche con la prima variazione di bilancio.
- d) adottare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento il rendiconto analitico della gestione finanziaria e operativa del PLIS;
- e) determinare la destinazione del risultato di esercizio ai sensi dell'articolo 6, comma 8.
- f) coordinare le attività dell'Ente gestore e dell'Ente capo convenzione e vigilare sulla loro attuazione;
- g) deliberare in merito all'accoglimento di istanza di ingresso da parte di altri Comuni;
- h) deliberare in merito alla decadenza di cui all'articolo 7, comma 5;
- i) esprimere pareri su eventuali richieste di risoluzione della presente convenzione.

3. Il Comitato di coordinamento è convocato dall'Ente Capo Convenzione, per tramite del Sindaco o suo delegato, che ne formula l'ordine del giorno. L'Ente capo convenzione è tenuto a convocare il Comitato ogni qual volta ne facciano contemporanea richiesta almeno 3 Comuni associati.

4. Nel Comitato di Coordinamento le decisioni sono assunte:

- a) quando sono presenti tutti i delegati dei Comuni aderenti al PLIS per quanto riguarda l'approvazione del Programma Pluriennale degli interventi, sue modifiche ed eventuali aggiornamenti;
- b) quando sono presenti almeno 3 delegati dei 5 Comuni aderenti al PLIS (ogni Comune ha valenza di un'unità) per quanto attiene tutte le altre competenze.

Le modifiche inerenti l'importo di cui all'art. 6 c. 1 sono assunte all'unanimità dei Comuni aderenti.

5. Laddove il Comitato debba deliberare l'effettuazione di un intervento puntuale ricadente totalmente sul territorio di un singolo Comune, dovrà essere presente il relativo rappresentante.

6. Il Comitato di Coordinamento è, altresì, competente per la dichiarazione di decadenza di uno dei sottoscrittori dalla presente Convenzione nel caso di mancato pagamento o ritardato pagamento delle quote dovute, nella misura in cui tale circostanza determini difficoltà ad assicurare l'ordinario svolgimento delle attività, senza che la stessa Convenzione perda di validità.

7. Il Comitato di coordinamento e l'Ente Gestore si doteranno di un calendario comune di incontri, concordato tra le parti, al fine di dare concreta attuazione agli impegni assunti con la presente Convenzione.

8. Un dipendente del Comune Capo Convenzione funge da Segretario del Comitato di coordinamento.

Art. 6 Rapporti finanziari.

1. Per far fronte agli oneri di gestione del PLIS derivanti dalla presente Convenzione, i Comuni aderenti corrispondono all'Ente Parco Parco un contributo annuale, previsto per il primo anno di gestione complessivamente in € 20.000,00 come concordato con verbale del 27.01.2021 del precedente Comitato di Coordinamento e in € 30.000 per i successivi anni, da aggiornare successivamente in base alla valutazione delle effettive esigenze di gestione e secondo il riparto indicato nella tabella sottostante, così determinato:

- 50% a carico del Comune di Varese;
- il restante 50% a carico dei comuni di Arcisate, Cantello, Malnate, Induno Olona, Viggiù in ragione del:
 - 75% in base alla popolazione residente rispetto alla popolazione complessiva dei Comuni di Arcisate, Cantello, Malnate, Induno Olona, Viggiù al 01.01.2020;
 - 25% in base alla superficie territoriale perimetrata del PLIS "Valle della Bevera" dei Comuni di Arcisate, Cantello, Malnate, Induno Olona, Viggiù come da tabella sottostante:

ANNO 2023							
	25%		75%				
	HA a Parco	millesimi	abitanti	millesimi	tot millesimi	arrotond.	Quota
Varese	192,86	500	80.724	500	500	500	€ 10.000,00
Cantello	617,3	235,87	4.679	50,21	96,63	97	€ 1.940,00
Induno Olona	98,36	37,58	10.318	110,73	92,44	92	€ 1.840,00
Malnate	100,3	38,33	16.525	177,34	142,59	143	€ 2.860,00
Viggiù	228,71	87,39	5.121	54,96	63,07	63	€ 1.260,00
Arcisate	263,87	100,83	9.948	106,76	105,28	105	€ 2.100,00
TOT	1501,4	1000	127315	1000	1000	1000	€ 20.000,00

ANNI 2024 - 2025							
	25%		75%				
	HA a Parco	millesimi	abitanti	millesimi	tot millesimi	arrotond.	Quota
Varese	192,86	500	80.724	500	500	500	€ 15.000,00
Cantello	617,3	235,87	4.679	50,21	96,63	97	€ 2.910,00
Induno Olona	98,36	37,58	10.318	110,73	92,44	92	€ 2.760,00
Malnate	100,3	38,33	16.525	177,34	142,59	143	€ 4.290,00
Viggiù	228,71	87,39	5.121	54,96	63,07	63	€ 1.890,00
Arcisate	263,87	100,83	9.948	106,76	105,28	105	€ 3.150,00
TOT	1501,4	1000	127315	1000	1000	1000	€ 30.000,00

2. L'ammontare globale delle spese sarà determinato preventivamente all'interno del PPI dal Comitato di Coordinamento su proposta dell'Ente Parco.

3. I Comuni sottoscrittori provvedono a stanziare nei propri bilanci annuali e pluriennali e ad impegnare annualmente, per quanto di rispettiva competenza, i fondi necessari per il finanziamento delle quote di compartecipazione agli oneri gestionali del PLIS, indicati al comma 1.

4. Ulteriori impegni rispetto a quanto previsto al comma 1 o impegni relativi a spese di investimento, possono essere concordati fra i Comuni aderenti.

5. E' onere dell'Ente parco rendicontare analiticamente le spese effettuate a valere sugli importi di cui al comma 1 e al comma 4. Le rispettive risultanze trovano collocazione nel rendiconto di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d).

6. I Comuni sottoscrittori si obbligano al puntuale versamento delle quote di partecipazione annuale, come previsto nel PPI, suddiviso in due rate di pari importo rispettivamente entro il 31 marzo ed il 31 ottobre di ciascun anno.

7. L'Ente parco si obbliga a destinare al finanziamento dell'attività gestionale del PLIS tutti i contributi a tal fine ottenuti dalla Regione, dai Comuni e da altri soggetti sia pubblici che privati.

8. Eventuali risultati di esercizio derivanti dalla gestione del PLIS e risultanti dal rendiconto dell'Ente Parco sono destinati da parte di quest'ultimo, previa conforme deliberazione del Comitato di coordinamento, al finanziamento di spese di investimento relative al PLIS.

Art. 7 Durata, modifiche, estensione e risoluzione.

1. La presente Convenzione ha durata di anni tre decorrenti dalla stipula e potrà essere prorogata o modificata, su deliberazione conforme dei rispettivi Consigli Comunali e del Consiglio di Gestione del Parco .

2. Potrà cessare o modificarsi nei casi e nei modi previsti dalla Legge, oppure dalla Convenzione o a seguito di trasformazione in altra forma di gestione.

3. L'adesione di altri Comuni confinanti, laddove non comporti modifiche della convenzione stessa, viene deliberata dal Comitato di Coordinamento e non necessita di formale ratifica da parte dei Consigli Comunali diversi da quello del Comune aderente, né del Consiglio di Gestione del Parco.
4. In caso di scioglimento della Convenzione, eventuali beni mobili acquistati con specifiche finalità legate al PLIS, nonché le partite attive e passive, saranno ripartiti fra i Comuni aderenti secondo le quote di partecipazione.
5. Potrà essere dichiarata dal Comitato di Coordinamento del PLIS la decadenza di uno dei sottoscrittori dalla presente Convenzione nel caso di mancato pagamento o ritardato pagamento delle quote dovute, nella misura in cui tale circostanza determini difficoltà ad assicurare l'ordinario svolgimento delle attività, senza che la stessa Convenzione perda di validità.
6. L'eventuale recesso di uno o più Comuni, opererà trascorso un anno dalla trasmissione della deliberazione consiliare all'Ente gestore.
7. Le spese impegnate negli esercizi finanziari precedenti e le spese preventivate nell'esercizio finanziario in cui decorre il recesso dalla Convenzione, saranno comunque imputate, per le quote di spettanza, al Comune che eserciti il diritto di recesso.
8. Il recesso dell'Ente Parco non determina lo scioglimento della Convenzione tra Comuni né la cessazione dell'esistenza del PLIS.

Art. 8 NORME DI CHIUSURA.

1. Alla data di sottoscrizione del presente atto cessa di avere efficacia la convenzione approvata dal Comune di Varese con delibera di C.C. n.33/2012, fatti salvi gli effetti da essa derivanti medio tempore prodotti.

La presente scrittura privata viene sottoscritta con firma digitale, le parti concordano che la data di stipulazione e conseguente formalizzazione della volontà contrattuale coincide, a ogni effetto di legge e contratto, con la data di apposizione dell'ultima sottoscrizione digitale.